



Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016
**"SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE
DELLE MERCI"**
CIG 9399675930

SCHEMA CONTRATTO DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

Nota bene

**Il presente schema, in fase di stipula, potrà essere
oggetto di adeguamenti al quadro normativo
sopravvenuto e alle condizioni di aggiudicazioni,
come di razionalizzazione e revisione del lessico, ma
non potrà derogare a quanto previsto dalla
Documentazione di gara in linea con le disposizioni di
legge vigenti razione temporis.**



Indice dei contenuti

A. PREAMBOLO	4
B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE	6
ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO.....	6
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI.....	7
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI	8
ARTICOLO 3 - OGGETTO	8
ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE	9
ARTICOLO 5 - PERFEZIONAMENTO E DURATA.....	9
ARTICOLO 6 - LUOGO DELL'ESECUZIONE.....	10
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE	10
ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI.....	13
DIPENDENTI	13
ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE.....	15
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO	16
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE	18
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.....	19
ARTICOLO 13 - MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI	19
CONFORMITA' DI QUANTO REALIZZATO CON IL PARTENARIATO	19
ARTICOLO 14 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	22
ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA.....	22
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	25
ARTICOLO 18 - PENALI.....	27
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	28
ARTICOLO 20 - TRASPARENZA	29
ARTICOLO 21 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE	30



ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA	31
ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE E RECESSO	32
ARTICOLO 24 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	32
ARTICOLO 25 - MODIFICHE	33
ARTICOLO 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	34
ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE	35
ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE	35



A. PREAMBOLO

Il presente **Contratto** è sottoscritto

tra

l'Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, via Liszt 21, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale, (d'ora in avanti **AgID** o **Agenzia** ovvero **Stazione appaltante**) che sottoscrive in nome e per conto in ragione di quanto stabilito dagli accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 con i Finanziatori e i Soggetti ospitanti,

e

[Nome], [Sede legale] e [Numero di registrazione della singola Società o di ciascuna Società facente parte del Consorzio di Aggiudicatari] (d'ora in avanti "**Affidatario**" e/o "**Prestatore**"),

premesso che:

- Nell'ambito del Programma di appalti innovativi "Smarter Italy", finanziato da Ministero delle imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, AgID, quale soggetto attuatore e Stazione appaltante del Programma, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione degli aggiudicatari del Bando Pubblico per la realizzazione di Soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci, attraverso un Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 50/2016.
- In data 7 settembre 2022 con Determina n. 244/2022 del Direttore Generale di AgID la Stazione appaltante ha deciso di indire la procedura di Partenariato per l'Innovazione ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo sviluppo di "*Soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci*" e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri di selezione degli offerenti e delle offerte;
- Con il medesimo provvedimento è stata confermata la nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Guglielmo de Gennaro, i cui contatti sono email guglielmo.degennaro@agid.gov.it, pec protocollo@pec.agid.gov.it, telefono 06 8526 4231;



- In data 14 settembre 2022 la Stazione appaltante ha pubblicato il bando relativo alla procedura di gara suddetta;
- Ad esito della procedura di gara è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione a favore delle Società/RTI....;
- il numero dei soggetti esecutori sarà progressivamente ridotto secondo il processo descritto nella Documentazione di gara e quanto previsto nel presente Contratto;
- ai sensi dell'art. 65 co. 5 del Codice, il Partenariato istituito al termine della procedura di gara deve essere eseguito in fasi che corrispondono a quelle del processo di ricerca e innovazione, nell'appalto de quo denominate Fase I Ricerca e Sviluppo, Fase II Test, Fase III Messa in esercizio;
- la Fase III Messa in esercizio è previsto che venga eseguita da un unico soggetto, ma la Stazione appaltante si riserva il diritto di condurre anche questa fase con un numero maggiore di operatori economici purché ciò non arrechi pregiudizio agli stessi;
- In data _____._____._____ la Stazione appaltante ha comunicato l'aggiudicazione della procedura;
- I controlli sulle dichiarazioni rese in fase di gara hanno avuto esito positivo e l'Affidatario ha tutti i requisiti per sottoscrivere il presente Contratto;
- L'Affidatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite e ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, anche se non allegata, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di euro _____, __ (Euro _____/__) e, a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. <(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate", ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____;
- l'Affidatario, con la presentazione della Domanda di partecipazione e della successiva Offerta, ha accettato la disciplina della lex specialis e con la firma del presente Contratto dichiara che quanto risulta dal Bando pubblico per la realizzazione di soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci, dal "Disciplinare di selezione qualitativa", dalle "Lettere d'invito", dallo "Schema di Contratto", dai documenti denominati "Specifiche della Soluzione", da tutte le dichiarazioni presentate in conformità ai modelli di cui agli allegati della documentazione di gara, dalla "Domanda di partecipazione", dall' "Offerta tecnica finale" e dall' "Offerta economica finale", e dai relativi allegati e/o documenti



complementari, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'Offerta finale;

- l'Affidatario ha chiaro i rapporti esistenti tra l'Agenzia e i Finanziatori, come tra l'Agenzia e i Soggetti ospitanti e di come la disciplina di tali rapporti, regolati da specifici accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/90, sia il presupposto giuridico del presente Contratto;
 - le attività oggetto del presente Appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
 - AgID ha nominato con Determinazione il Dott.... Direttore dell'esecuzione ... ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, i cui contatti sono email, pec protocollo@pec.agid.gov.it, telefono 06.....;
 - L'Affidatario ha nominato il Referente dell'Appalto il Dott., i cui contatti sono email, pec, telefono 0..... Egli sarà l'interlocutore della Stazione appaltante per qualsivoglia richiesta inerente il servizio, della cui corretta organizzazione sarà garante oltre che responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale del Prestatore dalla Stazione appaltante e dai Soggetti ospitanti;
 - l'Affidatario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO

1. Il preambolo di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel medesimo preambolo e nella restante parte del presente Contratto, ivi incluso il Bando per la realizzazione di soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci, il "Disciplinare di selezione qualitativa", le "Lettere d'invito", il documento denominato "Specifiche della soluzione", ed i documenti agli stessi allegati o complementari, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.



2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti "Offerta tecnica finale" ed i documenti "Offerta economica finale" presentati dal Prestatore.
3. Le Parti convengono altresì che, in caso di contrasto, le clausole contenute nella "Documentazione di gara" e nei documenti alla stessa allegati prevalgono su quelle inserite nel presente Contratto.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Ai fini del presente Contratto, si intende per:

- I. **"Parte"**: La Stazione appaltante e il Prestatore;
- II. **"Finanziatore"**: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che finanziano il Programma "Smarter Italy" attuato da AgID;
- III. **"Soggetto ospitante"**: ciascuna Amministrazione Pubblica e ciascun Prestatore servizi pubblici di trasporto e mobilità urbana nel cui contesto operativo avrà luogo l'esecuzione del presente Appalto;
- IV. **"Dati"**: tutti i documenti, relazioni, database, e altre informazioni derivanti, raccolti o sviluppati nello svolgimento dei servizi, e/o utilizzati per le finalità di tali servizi;
- V. **"Contratto"**: il presente contratto di Partenariato per l'innovazione sottoscritto dal Prestatore e dalla Stazione appaltante al termine della procedura di scelta del contraente svolta ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016;
- VI. **"Diritti della Proprietà Intellettuale"**: tutti i diritti di brevetto (incluso ma non limitato ad estensioni, brevetti di perfezionamento, certificati complementari di protezione), invenzioni (brevettabili o meno o suscettibili di registrazione), comprese le domande di registrazione, di rinnovo o proroga di una di esse, e di altri diritti o forme di protezione di natura simile, quale il diritto d'autore, che hanno un effetto equivalente o simile ad uno di essi, che possano sussistere attualmente o in futuro, in tutto il mondo;
- VII. **"Diritti della Proprietà Intellettuale della Soluzione"**: nuovi diritti della Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall'esecuzione delle attività disciplinate dal Contratto;
- VIII. **"Risultati"**: tutti i dati, i materiali, nonché qualsiasi prototipo o applicativo pilota o relativi impianti, ed ogni altro risultato generato da o nel corso della prestazione dei Servizi la cui esecuzione è disciplinata dal Contratto;
- IX. **"Servizi"**: i servizi di ricerca e innovazione forniti dal Prestatore secondo quanto previsto nel documento Specifiche della Soluzione e nell'Offerta tecnica finale per il perseguimento



degli obiettivi e nel rispetto di quanto indicato nella Documentazione di gara e nel Contratto;

- X. **"Documentazione di gara"**: tutti i documenti forniti o pubblicati dalla Stazione appaltante quali parte del Partenariato per l'innovazione e resi disponibili sul suo sito web <https://agid.gov.it/> sezione Amministrazione Trasparente, su TED, nello specifico il Bando di gara, nel Disciplinare di selezione qualitativa, nelle Lettere d'invito, nel documento tecnico Specifiche della Soluzione, nello Schema di contratto e negli allegati a tale documentazione;
- XI. **"Lex specialis"**: la disciplina prevista dalla Documentazione di gara per regolare i rapporti durante la procedura di gara con i concorrenti e durante ed a seguito dell'esecuzione con gli Affidatari.

C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. Con il presente Contratto la Stazione appaltante attribuisce al Prestatore il compito di svolgere i Servizi oggetto della presente procedura di Partenariato per l'innovazione, CIG 9399675930, per la realizzazione di "Soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci".
2. Il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione appaltante allo svolgimento delle attività di cui alla Documentazione di gara, in base a quanto da egli proposto con il documento "Offerta tecnica finale" ed il documento "Offerta economica finale", secondo l'interpretazione che degli stessi può essere data in base alla lex specialis di gara e all'ulteriore normativa ad esse applicabile.
3. In virtù della sinallagmaticità delle obbligazioni oggetto di questo Contratto, a fronte della corretta esecuzione dei Servizi appaltati al Prestatore, AgID si impegna a corrispondere il prezzo pattuito.
4. Il prezzo pattuito è da intendersi onnicomprensivo e, come tale, remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla lex specialis ossia dei Servizi, nonché delle forniture e degli eventuali lavori accessori alla prestazione principale.
5. Sono incluse nei Servizi oggetto del presente contratto e, pertanto, remunerate con il prezzo pattuito le attività di mantenimento in esercizio, durante la valutazione selettiva e fino al termine della stessa, delle soluzioni installate durante la Fase II Test. Tale obbligazione non potrà eccedere i 60 giorni dal termine dell'esecuzione della Fase II.



6. Con particolare riferimento alla Fase III Messa in esercizio, si evidenzia che parte dell'oggetto dell'obbligazione contrattuale è la manutenzione della soluzione sviluppata e che essa debba intendersi come attività:
- Migliorativa/evolutiva;
 - Adeguativa;
 - Correttiva.

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE

- Al presente Contratto, che, per quanto già detto e in seguito si dirà, regola i rapporti tra le Parti durante e a seguito dell'esecuzione delle attività oggetto della procedura de quo, si applicano la lex specialis di gara, le disposizioni di legge e regolamentari italiane e unionali europee.
- L'interpretazione del presente Contratto e la sua esecuzione sono, in particolare, soggette:
 - alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*";
 - al Codice Civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - alle norme di Contabilità Generale dello Stato;
 - al D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - al Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;
 - al Patto di integrità;
 - al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ARTICOLO 5 - PERFEZIONAMENTO E DURATA

- Il presente Contratto si perfeziona con l'apposizione della firma digitale prima da parte di AgID e poi dell'Affidatario, che lo riceverà dalla Stazione appaltante, da questa già firmato, a mezzo pec all'indirizzo



2. I suoi effetti decorreranno dal momento che il Prestatore lo restituirà perfezionato ad AgID inviandolo a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it; la vigenza contrattuale decorrerà da tale notifica fino al completamento dei 48 (quarantotto) mesi di esecuzione.
3. I 48 mesi di esecuzione sono ripartiti tra le tre fasi dell'Appalto secondo quanto specificato nei Documenti di gara.
4. Al termine dell'esecuzione della Fase I Ricerca e Sviluppo e della Fase II Test è prevista la valutazione selettiva la cui durata è esclusa dal computo dei 48 mesi. La durata massima prevista per ciascun periodo di valutazione selettiva è di 60 giorni, pertanto, la durata massima complessivamente prevista del presente Contratto è di 52 mesi; qualora le valutazioni dovessero richiedere un periodo superiore a quello prima indicato, il Contratto dovrà essere prorogato, fermo restando il prezzo pattuito. La mancata accettazione della proroga da parte del Prestatore comporterà la risoluzione del Contratto.
5. In ragione della pluralità di aggiudicatari della procedura de quo, la durata dei singoli Contratti tra la Stazione appaltante e gli Affidatari dipenderà dal completamento delle attività oggetto degli altri, stante la necessaria parallelizzazione dell'esecuzione.

ARTICOLO 6 - LUOGO DELL'ESECUZIONE

Il luogo dell'esecuzione è quello definito nella lettera d'invito.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per la Stazione appaltante, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui al successivo art. 17, si impegna, oltre a quanto previsto nel documento denominato "Specifiche della Soluzione", nonché in altre parti del presente Contratto a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
 - b) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, ossia entro 10 giorni lavorativi, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti denominati "Specifiche della Soluzione", nel "Disciplinare di selezione qualitativa" e nei relativi allegati, nelle "Lettere



- d'invito" e nella "Offerta tecnica finale". Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni fase dell'Appalto.
3. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l'intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente Contratto.
 4. Il Prestatore si impegna a rispettare tutti i termini previsti per il compimento delle prestazioni.
 5. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, la Stazione appaltante, previa comunicazione allo stesso, a mezzo PEC ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:
 - a) recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest'ultimo);
 - b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
 - c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.
 6. Il Prestatore:
 - a) dovrà cooperare con la Stazione appaltante in tutte le questioni attinenti l'Appalto;
 - b) dovrà, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, nominare le risorse professionali dedicate all'Appalto, le quali dovranno corrispondere in termini quantitativi e qualitativi a quanto previsto dalla Progettazione Funzionale prodotta in Offerta Tecnica;
 - c) dovrà informare tempestivamente la Stazione appaltante di eventuali assenze del Responsabile dell'Appalto e/o delle risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore. Qualora la Stazione appaltante lo richiedesse, dovrà fornire un sostituto adeguatamente qualificato;
 - d) non dovrà apportare modifiche alle nomine relative a Responsabile dell'Appalto e risorse professionali, senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, dato atto che tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;
 - e) dovrà garantire che le risorse professionali fornite agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza nel corso dell'Appalto.
 7. Il Prestatore si impegna altresì a:



- a) consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti di cui al successivo art. 13;
 - b) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
 - c) informare tempestivamente la Stazione appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento all'Appalto.
8. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto lo stesso non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Agenzia e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedano costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell'Offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AgID e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 10. Il Prestatore garantisce che l'esecuzione delle attività non porterà alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti preesistenti presso i Soggetti ospitanti e, pertanto, si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni eccetera che, per effetto dell'esecuzione del Contratto, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.
 11. Il Prestatore non può sospendere l'esecuzione del Partenariato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale del Prestatore costituisce inadempimento contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura di cui si tratta.



ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

1. Per le prestazioni richieste il Prestatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto indicato in Offerta, con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
2. Il Prestatore, a propria cura e spese, farà fronte a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dal rapporto di lavoro con il proprio personale in ragione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Contratto in quanto applicabili, nonché dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente paragrafo, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Agenzia.
3. Ai fini dell'osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d'ora a:
 - a) collaborare con le strutture della Stazione appaltante preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguiti gli appalti;
 - b) comunicare alla Stazione appaltante gli eventuali sopravvenuti rischi specifici derivanti dall'esecuzione degli appalti, fermo restando la valutazione fatta e comunicata all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.
4. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile, ciò anche nel caso che il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
5. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di



stipula del presente Contratto, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del presente Contratto. Su richiesta della Stazione appaltante, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

6. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne la Stazione appaltante, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Stazione appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Stazione appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione appaltante inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
9. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Prestatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Stazione appaltante predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Stazione appaltante sia stata formalmente contestata dal Prestatore, la Stazione appaltante stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.



ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Prestatore dichiara e garantisce la piena titolarità a concedere le licenze d'uso con i relativi diritti di tutto quanto sarà utilizzato ai fini dell'esecuzione del presente Appalto e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l'intera durata del Contratto.
2. Il Prestatore dovrà richiedere per iscritto al Soggetto ospitante l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dallo stesso, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
3. Il Prestatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti del Soggetto ospitante alle verifiche che esso riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi ed i supporti sui quali saranno caricati gli eventuali prodotti software che verranno forniti saranno esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. Garantisce inoltre che i prodotti software saranno esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi saranno conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso, e che essi saranno esenti da virus e backdoors, in quanto verranno adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte dell'Agenzia è fissato in 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
6. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.
7. Il Prestatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi



marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall'esecuzione del presente Contratto.

8. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto si applica l'art. 105 del Codice, come richiamato dall'art. 9 del Disciplinare di selezione qualitativa.
2. Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____;
3. Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. Il Prestatore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
 - e) se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto la Stazione appaltante procederà a richiedere al Prestatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.



7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Prestatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Prestatore è unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e si obbliga a manlevarla e a tenerla indenne da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Prestatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il Prestatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
11. Il Prestatore trasmette alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
12. Il Prestatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Il Prestatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Prestatore non trasmetta le fatture quietanzate del



subappaltatore economico entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore.

14. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di pagamenti alle piccole e medie imprese subappaltatrici.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione appaltante annullerà e revocherà l'autorizzazione al subappalto. Il Prestatore si impegna a sostituire il subappaltatore relativamente al quale apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
16. Il Prestatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso siano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Prestatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione ricadendo sullo stesso l'onere di svolgere in proprio le attività.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
18. In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione appaltante si impegna a:
 - a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti l'Appalto;
 - b) rendere possibile, previa richiesta per iscritto da parte del Prestatore, l'accesso ai locali, agli uffici, alle infrastrutture dei Soggetti ospitanti e ai dati in loro possesso quando ciò sia funzionale all'esecuzione dell'Appalto e non costituisca violazione di un interesse in altro modo tutelato in quanto preminente;
 - c) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento dell'Appalto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti, salvo ciò non costituisca violazione di un interesse in altro modo tutelato in quanto preminente;
 - d) informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici del Soggetto ospitante;
 - e) facilitare e supportare la comunicazione con i Soggetti ospitanti e garantire la collaborazione degli stessi durante l'esecuzione dell'Appalto.



2. La Stazione appaltante non risponderà per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d'opera del Prestatore lasciati in giacenza presso i Soggetti ospitanti, né verranno corrisposti al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Prestatore garantisce che eseguirà le prestazioni di cui al Contratto in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
2. Le prestazioni contrattuali, quando la loro esecuzione debba avvenire nei luoghi di lavoro dei Soggetti ospitanti, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Prestatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dei Soggetti ospitanti continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale. Il Prestatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dei Soggetti ospitanti e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali, dei luoghi e delle infrastrutture.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Stazione appaltante e/o all'Amministrazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

ARTICOLO 13 - MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ DI QUANTO REALIZZATO CON IL PARTENARIATO

1. Nel corso dell'esecuzione del Contratto e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. La Stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'Affidatario avvalendosi del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione. Quest'ultimo, in ragione dei compiti previsti dalla norma, sarà il referente della Stazione appaltante quale primo livello di comunicazione tra essa ed il Prestatore. Il Direttore dell'esecuzione potrà essere affiancato da un Direttore operativo per singolo Soggetto ospitante lì dove le esigenze dell'esecuzione lo rendano necessario. La nomina di



tale ultimo soggetto avverrà con provvedimento del RUP e sarà immediatamente notificata al Prestatore.

3. L'Affidatario ha designato e comunicato alla Stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile dell'Appalto, costantemente reperibile, come unico centro di riferimento al quale la Stazione appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Il Responsabile dell'Appalto provvederà, per conto del Prestatore, a vigilare affinché ogni fase del Partenariato risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante, al termine di ciascuna delle tre Fasi del processo di ricerca e innovazione, procede, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, con l'effettuazione delle verifiche di conformità per certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le Parti, in sede di verifica delle prestazioni, si attivano, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, affinché il Partenariato venga eseguito a regola d'arte.
5. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta dell'Agenzia della data di avvio della verifica, comunicherà alla Stazione appaltante, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenzierà alla stessa; in carenza di tale indicazione e nei casi di verifica di conformità in corso d'esecuzione sarà tenuto ad intervenire alle attività il Responsabile dell'Appalto e l'Agenzia avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità.
6. Il Prestatore predispone a proprie spese quanto necessario al compimento della verifica di conformità ed è tenuto a prestare, su semplice richiesta dell'Agenzia, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.
7. La verifica di conformità di ciascuna delle tre Fasi di ricerca e innovazione del Partenariato sarà effettuata, in relazione alle attività da svolgere, presso il Prestatore o i Soggetti ospitanti o presso altra sede indicata da parte della Stazione appaltante, da un'apposita Commissione nominata dall'Agenzia, composta da un numero dispari di componenti, in contraddittorio con il Prestatore. Al termine delle Fasi I e II l'organo incaricato di verificare la conformità dell'esecuzione potrà essere anche incaricato della valutazione selettiva di cui al documento Specifiche della soluzione.



8. La verifica di conformità di quanto realizzato avrà luogo entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di esecuzione di ciascuna fase; al termine della Fase III tale periodo potrà essere motivatamente prorogato di 60 giorni.
9. Al termine del 36° mese di esecuzione, verrà svolta una verifica di conformità intermedia della fase per verificare il corretto andamento dell'esecuzione e consentire il pagamento dell'eseguito.
10. La verifica di conformità sarà documentata da relativo verbale, riportante la data nonché l'esito della stessa e dovrà essere sottoscritta dai componenti della Commissione e da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Qualora essa abbia esito positivo varrà come "Data di Accettazione", relativamente alle attività verificate da parte della Stazione appaltante, quella del verbale.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità", nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
12. Qualora la verifica di conformità dovesse evidenziare la non rispondenza di quanto eseguito rispetto a quanto previsto, quando possibile, l'Agenzia, sentito il Prestatore, provvederà ad individuare le azioni correttive e a completamento.
13. La Stazione appaltante si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e conformità:
 - risultassero installati sistemi o componenti o materiali non preventivamente approvati;
 - dovessero emergere discordanze rispetto a quanto previsto dalle Specifiche della Soluzione e dalla normativa;
 - la prestazione risulti incompleta o irregolare;
 - i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.
14. La non conformità dell'esecuzione al termine delle Fasi I e II, quando ritenuta non sanabile ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, oltre alle ulteriori sanzioni, precluderà l'accesso alla valutazione selettiva e causerà la risoluzione del Contratto.
15. Durante il corso dell'esecuzione contrattuale la Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte del Prestatore e in modo da poter tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora



non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto di Partenariato; tali attività sono da intendersi come verifiche di conformità intermedie e, pertanto, ad esse dovranno partecipare il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile dell'Appalto e dovrà essere redatto apposito verbale.

16. Su richiesta del Prestatore, la Stazione appaltante emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto o di quelle eseguite prima della risoluzione dovuta a valutazione selettiva.

ARTICOLO 14 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutte le spese contrattuali relative al presente atto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e quelli a carico della Stazione appaltante per legge.
2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Prestatore con la stipula del presente Contratto, il Prestatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato una garanzia definitiva, costituita mediante _____ rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (Euro _____/___).
2. Essa è a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Prestatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto



adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
5. La Stazione appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Prestatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Stazione appaltante ha diritto di valersi direttamente sulla garanzia anche per l'applicazione delle penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Prestatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Stazione appaltante verso il Prestatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Stazione appaltante in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Prestatore dovrà inviare per conoscenza alla Stazione appaltante la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Stazione appaltante il valore dello svincolo. La Stazione appaltante si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Prestatore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'Appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con riferimento al presente Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..



2. Il Prestatore deve comunicare all'AgID gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione ovvero, se già accesi, entro 7 (sette) giorni dall'invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all'AgID. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'AgID per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4. Il Prestatore, nella sua qualità di subappaltante, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Prestatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
6. Il Prestatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Prestatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Stazione appaltante si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo riconosciuto al Prestatore in ragione dell'esecuzione di ciascuna singola Fase del processo di ricerca ed innovazione è quello aggiudicato in Offerta economica finale; il pagamento corrisponderà esattamente agli importi pattuiti a fronte di un'esecuzione a regola d'arte e pienamente conforme agli obblighi contrattuali.
2. L'importo totale che la Stazione appaltante corrisponderà al Prestatore non potrà eccedere gli importi specificati nel Bando di gara, nel Disciplinare di selezione qualitativa, anche a fronte di quanto stabilito nella lettera d'invito in materia di aggiornamento prezzi.
3. Faranno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo indicato nell'Offerta economica finale, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Contratto.
4. Stante la natura multifase dell'Appalto l'anticipazione di cui all'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è erogata per singola Fase, all'inizio della stessa e proporzionata al prezzo della sua esecuzione.
5. La fatturazione del corrispettivo avverrà in via posticipata alla data del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità di ciascuna Fase del processo di ricerca ed innovazione.
6. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: F7VRDL, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
7. Le singole fatture saranno emesse ed intestate a Agenzia per l'Italia Digitale, Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, Viale Liszt, 21 - 00144 Roma CF: 97735020584.
8. La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro ad AgID.
9. L'AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà quindi a versare



- direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al Prestatore esclusivamente l'imponibile.
10. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Eventuali fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
 11. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
 12. Sono inoltre elementi essenziali della fattura:
 - a) i riferimenti (protocollo e data) del contratto di affidamento del servizio;
 - b) la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento;
 - c) la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es.: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa);
 - d) il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
 - e) tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); f) eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.
 13. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l'AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l'assenza di uno dei suddetti dati non permetta l'accertamento dell'effettiva erogazione del servizio.
 14. L'AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).
 15. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Prestatore.
 16. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
 17. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, sull'imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, l'AgID trattiene una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'AgID del certificato di verifica di conformità finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).



18. Il Prestatore emetterà pertanto ciascuna fattura non comprensiva dell'importo della ritenuta dello 0,50%; l'importo delle ritenute, assumendo rilevanza, ai fini IVA, verrà conseguentemente fatturato, previa richiesta da parte del Prestatore, solo in sede di liquidazione del saldo finale.
19. Ciascuna fattura dovrà comunque necessariamente contenere l'espressa citazione relativa all'applicazione della ritenuta medesima.
20. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuale/i Impresa/e subappaltatrice/i unitamente all'importo, al netto dell'IVA.
21. Il Prestatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Stazione appaltante.
22. Quanto previsto dal presente art. si applica anche ai pagamenti effettuati ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 18 - PENALI

1. In caso di ritardo imputabile al Prestatore nell'esecuzione di tutte le attività oggetto della disciplina del presente Contratto e/o nel documento denominato "Specifiche della Soluzione", verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui al presente Contratto e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC oppure fax). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione appaltante, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal Contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso



delle maggiori spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione appaltante potrà emettere apposita nota di debito il cui importo verrà riscosso tramite escussione, anche parziale, della garanzia definitiva.

4. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile al Prestatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
5. Il Prestatore qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause imprevedibili o di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'Esecuzione, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto. Qualora i suddetti termini non dovessero essere rispettati l'Agenzia per l'Italia Digitale avrà facoltà di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo del Prestatore.
6. Il Prestatore non può sospendere l'esecuzione del Partenariato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale del Prestatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dall'eventuale rinnovo della procedura di Partenariato di cui si tratta.
7. Nel caso in cui le attività dovessero essere sospese per cause dipendenti dalla Stazione Appaltante, l'affidatario ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione delle attività medesime.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



3. La Stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge – ivi compresi quelli recati dal D.Lgs. n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Contratto.
4. Il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto è tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti ai sensi e agli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..
5. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al Contratto in essere da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Stazione appaltante, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, la Stazione appaltante potrà chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
6. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla firma del Contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.
7. I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
8. Il Prestatore, in relazione ai dati resi disponibili dai Soggetti ospitanti per l'esecuzione del presente Contratto, è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Soggetto ospitante, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento.

ARTICOLO 20 - TRASPARENZA

9. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;



b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del

Contratto stesso;

c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normati.

ARTICOLO 21 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

1. Fermo restando quanto al paragrafo 2.2 del Disciplinare di selezione qualitativa, il Prestatore dovrà informare la Stazione appaltante di tutti i risultati che possano essere oggetto di sfruttamento, siano essi brevettabili o meno.
2. Il Prestatore adotterà tutte le misure appropriate e necessarie a garantire la corretta gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Appalto. Il Prestatore si impegna ad assumere, a proprie spese, la responsabilità per l'applicazione, l'esame, la sovvenzione, la manutenzione, la gestione e la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Appalto, e, in particolare, ma non esclusivamente, si impegna ad assicurare che:
 - a) i Risultati dell'Appalto siano identificati, registrati e accuratamente distinti dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dall'Appalto;
 - b) le invenzioni brevettabili derivanti dai risultati vengano identificate, ne venga valutata la brevettabilità, e, se ritenuto opportuno, ne venga depositata domanda di brevetto presso lo Stato membro competente o l'Ufficio Brevetti Europeo;
 - c) tali domande di brevetto vengano compilate diligentemente, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.
3. Il Prestatore dovrà consentire alla Stazione appaltante di monitorare il funzionamento e l'efficacia delle procedure per la gestione della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dall'Appalto, nel modo ritenuto necessario dalla Stazione appaltante.
4. Ai fini di garantire una gestione corretta della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dall'Appalto e il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2 del presente Contratto, il Prestatore dovrà:



- a) promuovere la diffusione dei Risultati dell'Appalto;
 - b) qualora sia possibile, sfruttare i Diritti di Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dall'Appalto, così come gli altri Risultati (anche qualora non possano essere protetti dai Diritti di Proprietà Intellettuale) al fine di ottenere ricavi attraverso il loro sfruttamento commerciale.
5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare i risultati dell'Appalto, ferma restando la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Prestatore.

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione appaltante.
6. Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.
7. Il Prestatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di **5 (cinque) anni** successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Contratto che, con riferimento a tale



aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto dall'ordinamento giuridico italiano ed in particolare quanto disposto dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 65 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi relativi alle Fasi I e II potrà decidere di risolvere il Partenariato per l'innovazione. Al contempo, al termine delle stesse fasi, a seguito della valutazione selettiva prevista dalla Documentazione di gara, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto qualora, in base al punteggio conseguito, il Prestatore risulti escluso dall'esecuzione della Fase successiva. In entrambi i casi la risoluzione avrà effetto a seguito della notifica a mezzo pec effettuata ad opera della Stazione appaltante all'indirizzo del Prestatore.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto per cause imputabili al Prestatore, la Stazione appaltante potrà incamerare la garanzia definitiva prestata dall'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. In caso di risoluzione e recesso l'operatore economico si impegnerà a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto.
5. Il Prestatore è tenuto a corrispondere la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove essa non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto dalla Stazione appaltante o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Prestatore dovrà tenere indenne, ovvero indennizzare la Stazione appaltante, i Soggetti ospitanti, i suoi dipendenti, funzionari, amministratori e agenti da tutte le responsabilità, reclami, azioni, petizioni o procedimenti nei confronti di:



- eventuali danni a cose, compresa qualsiasi violazione di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;
 - eventuali danni alle persone, tra cui lesioni con conseguente morte;
 - danni derivanti da o in corso di, o in relazione all'esecuzione dei Servizi, salvo nella misura in cui tali danni o lesioni siano dovuti ad un'azione o negligenza della Stazione appaltante.
3. Il Prestatore dovrà informare la Stazione appaltante, tempestivamente e per iscritto, di tali responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare l'Appalto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento, come previsto dal comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE

1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal presente Contratto il Prestatore dovrà informare immediatamente la Stazione appaltante per iscritto, adducendo con esaustiva motivazione. Tale richiesta, corredata dalla proposta di modifica al medesimo Contratto sarà valutata dalla Stazione appaltante che avrà la facoltà di:
 - a) accettare di modificare il Contratto, a condizione che tale modifica non sia discriminatoria e non comporti modifiche sostanziali al Contratto, all'oggetto dei servizi o all'oggetto dei risultati, nel rispetto del termine previsto e nei limiti dell'importo, con riferimento alla Fase di cui si tratta;
 - b) rifiutare la richiesta sulla base di quanto previsto alla precedente lett. a), e richiedere che le attività proseguano nel rispetto del Contratto;
 - c) notificare la volontà di risolvere il Contratto.
2. Per apportare una qualsiasi modifica al Contratto, le Parti dovranno sottoscrivere entrambe apposito atto di modifica.
3. La Stazione appaltante potrà proporre modifiche al presente Contratto, a condizione che tale modifica non comporti un cambiamento sostanziale al contenuto del medesimo Contratto.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.



5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Stazione appaltante potrà imporre al Prestatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Prestatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Prestatore se non è stata approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Prestatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Prestatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Prestatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente art. si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente Contratto. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui sopra la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per AgID di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente. I contratti di cessione dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal presente Contratto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto, che non contrasti con la lex specialis.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al Codice Civile ed alle consuetudini locali.

Roma, li _____

Agenzia per l'Italia Digitale

Il Prestatore



Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto dei suoi allegati e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti:

- Art. 13 - Monitoraggio sull'esecuzione del contratto e verifica di Conformità di quanto realizzato con il partenariato;
- Art. 15 - Garanzia definitiva;
- Art. 18 - Penali;
- Art. 22 - Riservatezza;
- Art. 23 - Risoluzione e recesso;
- Art. 25 - Modifiche;
- Art. 26 - Cessione del contratto e del credito;
- Art. 27 - Foro competente;

Il Prestatore
